

Licenziamenti, la reintegrazione vale in tutti i casi di nullità

Corte costituzionale

Illegittima il Dlgs 23/15 che parlava dei casi «espressamente» previsti

Per la Consulta non esiste una distinzione tra nullità espresse e non espresse

Angelo Zambelli

Oltre il formalismo letterale, la sostanza: la Corte costituzionale (con la sentenza 22/2024 di ieri) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, del Dlgs 23/2015 (uno dei decreti attuativi del Jobs Act), applicabile ai lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti dopo il 7 marzo 2015, nella parte in cui limita la tutela reintegratoria ai soli casi di nullità «espressamente» previsti dalla legge. A dire il vero, una tale limitazione (che creava un'evidente aporia nel complesso della disciplina) aveva ingenerato più di un dubbio interpretativo sin dall'emanazione.

Peraltro, proprio il licenziamento nullo si rinviene in termini maggiormente puntuali nella legge Fornero (emanata soli tre anni prima) che aveva riformato l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: discriminatorio (ad esempio, intimato per motivi di razza o di credo politico o religioso); intimato in concomitanza con il matrimonio o con la maternità (o paternità); per motivo illecito determinante (ad esempio, quale ritorsiva

reazione nei confronti di rivendicazioni retributive del lavoratore) e ogni altra ipotesi di licenziamento riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge.

Nel contesto riformatore del Dlgs 23/2015 il legislatore ha invece voluto distinguere le ipotesi di licenziamento discriminatorio da quello nullo, ricomprendendo in quest'ultima fattispecie solo le nullità «espressamente» previste dalla legge.

In questa peculiarità si iscrive la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione che trova origine in un giudizio nel quale la Corte di merito aveva escluso la tutela reintegratoria poiché la nullità dedotta, pur sussistente, non risultava espressamente pre-



La pronuncia ha effetto abrogativo sulla norma destinata agli assunti dopo il 7 marzo 2015 con le tutele crescenti

vista quale sanzione.

La questione ha avuto a oggetto, in particolare, i limiti della delegazione legislativa (articolo 1, comma 7, lettera c), della legge 183/2014, cosiddetto Jobs Act) il cui eccesso, denunciato dai giudici costituzionali, investiva il confine del diritto alla reintegrazione ai soli licenziamenti viziati da una nullità espressamente prevista, escludendo, così, tutte le nullità diverse da quelle testuali.

Con un ragionamento diffuso, più che condivisibile se non altro per motivi sistematici, la Corte costituzionale ha criticato l'operato del legislatore delegato, definendolo «incoerente rispetto al legisla-

tore delegante», che con la limitazione della tutela reale ai soli licenziamenti per i quali la nullità è espressamente prevista, ha privato di tale regime sanzionatorio le fattispecie di licenziamenti nulli ma privi di testuale sanzione.

A ben vedere, con le parole della Consulta, «la limitazione alla nullità testuale appare eccentrica rispetto all'impianto della delega che mira ad introdurre per le nuove assunzioni una disciplina generale dei licenziamenti di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, a copertura integrale per tutte le ipotesi di invalidità».

A ciò consegue che il regime del licenziamento deve essere lo stesso sia nel caso in cui nella disposizione imperativa violata ricorra l'espressa sanzione della nullità, sia laddove ciò non sia testualmente previsto.

Da ultimo, suscita attenzione l'interessante iter con cui, tra le righe, la Consulta ha evidenziato l'aporia normativa relativa alla diversità di trattamento rispetto a fattispecie che, data la gravità, meriterebbero identica tutela, quali il licenziamento per il superamento del periodo di comporto (articolo 2110 del Codice civile) e quella del licenziamento per motivo illecito ex articolo 1345 del Codice civile, ovvero quello ritorsivo nei confronti del whistleblower (articolo 17, comma 4, lett. a), Dlgs 24/2023) o del lavoratore che rivendichi propri diritti.

La pronuncia della Corte costituzionale ha effetto abrogativo immediato, così come immediata è l'applicazione della reintegrazione alle fattispecie in cui la norma imperativa non preveda l'espressa previsione di nullità.